



ALEA IACTA EST: IN UE POTRÀ ESSERE PRODOTTO IL VINO DEALCOLIZZATO

di chiara mantelli*

TIl vino senz'alcol potrà essere una realtà nel prossimo futuro. Se ne è sentito parlare molto in questi ultimi mesi, sempre come se si trattasse di un'eventualità remota e spesso con incredulità se non sdegno.

L'esito della riunione del 25 giugno 2021 dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue costituisce una pietra miliare nel cammino che porterà all'adozione in ambito Ue della proposta di riforma della politica agricola comune (PAC): è stato, infatti, accettato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo sugli elementi chiave di tale proposta. Per il mondo vitinicolo questo accordo rappresenta il primo passo verso una rivoluzione copernicana.

Tra le varie proposte di modifica della normativa esistente previste dalla nuova PAC, spicca, infatti, quella che consente di produrre vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato. È interessante soffermarsi sulla tecnica legislativa utilizzata.

La definizione generale di "vino" è rimasta immutata: *"Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve"* (Allegato VII, parte seconda, punto 1) del Regolamento Ue n.1308/2013). La fermentazione alcolica ne resta un elemento essenziale ed indefettibile.

Si propone, però, di introdurre la possibilità di utilizzare i termini rispettivamente "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" congiuntamente al nome "vino" o altri tipi specifici di vino ivi precisati, esclusi i vini liquorosi e i vini nuovi ancora in fermentazione.

In particolare, si parlerà di vino "dealcolizzato" quando, dopo il trattamento di dealcolizzazione previsto, il titolo alcolometrico totale non sarà superiore a 0,5% vol. Quando invece, sempre dopo il trattamento di dealcolizzazione, il titolo alcolometrico si sia ridotto di oltre il 20% vol. rispetto a quello iniziale, pur restando complessivamente superiore

allo 0,5% vol., si parlerà di vino "parzialmente dealcolizzato".

L'apparente paradosso è questo: l'elemento che definisce e caratterizza il concetto stesso di vino è proprio quella fermentazione alcolica, i cui effetti possono però essere annullati, in tutto o in parte, tramite la successiva dealcolizzazione, il cui risultato continua ad essere considerato vino seppur con la precisazione che si tratta di vino "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato".

Non sorprende che il tema avesse sollevato ampio dibattito nel settore vitinicolo e dei produttori in particolare. Non erano mancate levate di scudi. La filiera vitivinicola italiana - Alleanza delle Cooperative italiane, Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini - aveva scritto al Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, quando erano ancora in corso i negoziati, per chiedere, tra

l'altro, che fossero create nuove specifiche categorie di prodotti vitivinicoli ed impedire l'utilizzo dei termini "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" accanto a quello di vino, per segnare una demarcazione più netta. La richiesta non è stata evidentemente accolta.

Il braccio di ferro si giocherà ora sul tavolo del negoziato per la normativa delegata relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli ed in particolare sulla possibilità di utilizzare i termini "dealcolizzati" e "parzialmente dealcolizzati" (e processi di dealcolizzazione sottesi) per i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, possibilità fortemente osteggiata dalla associazioni di categoria dei produttori vitivinicoli italiani. L'obiettivo di queste modifiche è chiaro ed esplicitato dal legislatore comunitario: rispondere alla "domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello attualmente stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (Ue) n. 1308/2013". Il mercato attuale e potenziale del vino senz'alcol o a ridotto tasso alcolometrico è in forte espansione: la domanda è trainata non solo dalla volontà del consumatore di rispettare precetti religiosi ma anche dalla sempre maggior attenzione al tema della salute. Negli Stati Uniti, mercato principe per l'export dei vini italiani, ci si attende una crescita aggregata del commercio del vino senza alcol o con basso tasso alcolometrico del 10% da qui al 2024, secondo i dati dell'International Wine & Spirits



Research, e il settore del vino analcolico arriverà nel 2027 a un volume di affari complessivo di 10 miliardi di dollari, secondo una recente relazione dell'agenzia di marketing statunitense Fact.MR. Il forte potere di spesa e il crescente interesse per il vino, sia come esperienza sociale che perché percepito come status symbol, dimostrato dalla popolazione abbiente di alcuni ricchi Paesi a maggioranza musulmana rendono il mercato del vino senz'alcol particolarmente appetibile.

La proposta di modifica del Regolamento Ue n.1308/2013 si innesta in un percorso di rafforzamento delle intese commerciali dell'Ue verso Paesi considerati emergenti da cui si attendono grandi risultati in termini di incremento dell'export dei prodotti vitivinicoli, per puntare alla diversificazione degli sbocchi commerciali rispetto agli attuali mercati abituali ormai maturi – per non dire saturi – come quello USA. Non è un caso che siano in corso negoziati con Paesi quali Indonesia e Malesia. Dallo studio svolto dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) sui 12 accordi commerciali negoziati o in

corso di negoziazione tra l'UE e Paesi terzi (Canada, Giappone, Vietnam, Messico e Mercosur, Cile, Australia e Nuova Zelanda, Filippine e Thailandia, oltre che Indonesia e Malesia) emerge che l'impatto cumulativo che ci si attende da questi accordi è un incremento dell'export europeo di 834 milioni entro il 2030. La *ratio* commerciale è evidente. Le modifiche tecnico-giuridiche proposte sono coerenti.

Resta l'interrogativo: mantenendo il nome ma mutando una caratteristica fondamentale della sostanza a cui tale nome si applica è effettivamente rimasto immutato il concetto di vino? Il piano giuridico si intreccia con quello filosofico ed in particolare con le riflessioni ontologiche. Che valore ha un nome rispetto all'entità che definisce? È la domanda che si pone anche Giulietta quando implora senza speranza Romeo: "O, be some other name! What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet". Ma soprattutto avrà ancora senso usare l'espressione "dire pane al pane, vino al vino"? 🍷

*Avvocato - Sommelier AIS